



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare

Via Toscana 9, 86100 Campobasso
Tel. 0874424671 / Fax 0874424658
e-mail: dg5smvsa@mail.regione.molise.it



**Direttore del Dipartimento unico di
Prevenzione ASReM**

**Direttori UOC Sanità animale e Igiene degli
alimenti di origine animale ASReM**

**Direttore Istituto Zooprofilattico sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise**

**Ministero della Salute
DGSaFV – Ufficio III, Ufficio II
DGSAN – Ufficio III**

**Servizi Veterinari delle Regioni e Province
autonome**

LORO SEDI

OGGETTO: CIRCOLARE 2011/01/PREVSa

**CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI STABILIMENTI PER LA MACELLAZIONE DI
ANIMALI INFETTI DA BRUCELLOSI, TUBERCOLOSI, LEUCOSI, BSE/SCRAPIE, BLUE
TONGUE O PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI O ZONE INFETTE (REG. CE N.
854/2004, ALL. 1, SEZ. II, CAPO III, PUNTO 7; REG. CE N. 1266/2007;
DGR 1° FEBBRAIO 2011, N. 15)**

1. PREMESSA

Al fine di armonizzare criteri e procedure per l'autorizzazione degli stabilimenti di macellazione e la movimentazione ai fini della macellazione di animali infetti da Brucellosi, Tubercolosi, Leucosi, BSE/Scrapie, Blue Tongue, o provenienti da allevamenti o zone infette per le stesse malattie, ai sensi delle norme richiamate in oggetto, si danno di seguito le indicazioni operative, come discusse e concordate con i Servizi ASReM in indirizzo nel corso della riunione del 4 agosto u.s.

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I titolari di impianti di macellazione che intendono macellare animali infetti da Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi provenienti da campagne di eradicazione (Profilassi di Stato), BSE/Scrapie, devono produrre specifica richiesta al servizio Veterinario ASReM di Igiene degli alimenti di origine animale, che provvederà a verificare e certificare i requisiti riportati al Punto 3 seguente. Il Servizio ASReM, previa verifica dei requisiti, anche mediante sopralluogo, può rilasciare l'autorizzazione, che provvede a comunicare alla Regione. Il Servizio regionale iscrive gli stabilimenti autorizzati in uno specifico elenco.

Tali autorizzazioni hanno validità fintanto che continuano a persistere i pertinenti requisiti che hanno comportato il rilascio dell'autorizzazione e possono in qualunque momento essere revocate dal competente Servizio Veterinario ASReM in presenza di condizioni che, a proprio giudizio, possono compromettere e la sicurezza alimentare delle carni e la salute degli operatori dell'opificio

Per quanto riguarda la Blue tongue, sia per animali provenienti da focolai che da zone soggette a restrizione per Blue Tongue (secondo i criteri previsti dall'allegato IV del Reg. CE n. 1266/2007 e nelle relative note tecniche di applicazione del Ministero della Salute), l'autorizzazione viene rilasciata dalla Regione. I titolari degli impianti di macellazione interessati, inoltrano l'istanza alla Regione – Servizio di prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare, per il tramite del Servizio veterinario ASReM di Igiene degli alimenti di origine animale, corredata del parere di competenza del Servizio di Sanità Animale. In particolare, il Servizio di Sanità animale esprime parere riguardo all'attività di sorveglianza per la Blue Tongue nell'unità geografica di riferimento in cui è ubicato il macello, al fine di diminuire il rischio di diffusione della malattia.

La Regione, a seguito di accurata valutazione, può rilasciare l'autorizzazione da comunicare successivamente al Ministero della Salute, che implementerà con tali informazioni il sistema BT-Net così come previsto dal Reg. CE n. 1266/2007, all'art. 8, comma 3, paragrafo 5. Tale autorizzazione ha validità annuale e, vista anche la nota n. 19523 del 9 novembre 2011 del Ministero della Salute – DGSAeFV, Uff. III, va rinnovata previa esplicita richiesta del titolare dello stabilimento inoltrata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, pena decadenza della stessa autorizzazione, e previa ulteriore verifica dei requisiti necessari previsti da parte del Servizio veterinario competente.

3. REQUISITI

Il Servizio Veterinario ASReM di Igiene degli alimenti di origine animale, a seguito di sopralluogo, autorizza o esprime il proprio parere sulla base dei seguenti requisiti e condizioni:

1. riconoscimento dello stabilimento di macellazione ai sensi dei Regolamenti CE n. 852 e 853/2004;
2. non avere usufruito della deroga permanente prevista dall'intesa Stato-Regioni, rep. 115/CSR del 31 maggio 2007 e recepito con DGR del 28 gennaio 2008, n. 57, per stabilimenti "*di ridotta capacità produttiva*";
3. essere in possesso di concimaia;
4. presenza di platea, per la pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto degli animali infetti, impermeabile, con canalizzazione delle acque di lavaggio verso un apposito impianto di trattamento ovvero separata cisterna;
5. un sistema in grado di fornire acqua a 85°C (es. idropulitrice);
6. implementazione del piano HACCP con la previsione di apposita procedura, validata dal servizio Veterinario, con l'obiettivo di minimizzare la contaminazione di altri animali, delle carni di altri animali e garantire la sicurezza degli addetti;

Si ribadisce che, ai fini delle presenti disposizioni, dovranno essere privilegiati i mattatoi riconosciuti che non hanno usufruito della deroga di cui al sopra citato punto 2, e che solo in via eccezionale, ove **non** siano presenti tali mattatoi, ma solo mattatoi riconosciuti che hanno usufruito della deroga e che, per dimensioni, strutture ed attrezzature abbiano **tutti** i pertinenti requisiti per il riconoscimento così come contemplati nei Regg. CE n. 852 e n. 853/2004 e successive modifiche ed integrazioni, possono, a giudizio del competente Servizio Veterinario ASReM, produrre domanda.

4. CONDIZIONI/PROCEDURE DA ADOTTARE PER GLI ANIMALI INFETTI O PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI INFETTI

Si richiamano di seguito le procedure per il trasporto e la gestione degli animali da abbattere nei casi in questione.

4.1. PROCEDURE GENERALI

- Gli animali devono essere condotti al macello sotto vincolo sanitario e previa intesa tra i servizi veterinari interessati, ovvero dopo avere acquisito il parere preventivo favorevole del competente Servizio regionale e, in caso di macellazione fuori regione, del parere favorevole del Ministero;
- Gli animali infetti, condotti al macello, devono essere macellati separatamente dagli altri animali, possibilmente alla fine della giornata di macellazione, ovvero dedicare un'apposita seduta in giorni diversi dal normale orario di macellazione;
- Gli animali andranno macellati immediatamente e senza indugio dopo l'arrivo al macello a meno che il veterinario ufficiale ne consenta la macellazione differita in caso di effettiva e documentata necessità;
- I visceri, le mammelle ed il sangue degli animali infetti vanno avviati alla distruzione ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009;
- Dopo la macellazione i locali e le attrezzature dovranno essere adeguatamente lavate e disinfettate;
- Va prevista una specifica formazione del personale, che dovrà essere verificata dal competente Servizio veterinario.

4.2. BRUCELLOSI – TUBERCOLOSI – LEUCOSI

- I capi infetti devono essere isolati immediatamente e marcati dal veterinario ufficiale in corrispondenza della parte mediana del margine inferiore dell'orecchio (di norma il destro) con asportazione, a mezzo di apposita tenaglia, di un lembo di padiglione auricolare a forma di **T**.
- L'abbattimento dei capi risultati positivi, che devono essere macellati sotto vincolo sanitario presso gli impianti come sopra individuati, deve avvenire non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore.
- All'atto della macellazione o dell'abbattimento degli animali va effettuato il prelievo degli organi e la ricerca attraverso opportune indagini di laboratorio dell'agente eziologico.

4.3. BSE – SCRAPIE

- Gli animali sospetti vanno rapidamente abbattuti in un macello posto sul territorio provinciale, se possibile, o regionale. L'invio del capo va comunicato al Veterinario responsabile del macello e, se in altra ASL, ai Servizi Veterinari di destinazione. Il capo deve essere accompagnato da Mod. 4 riportante la dicitura "**ANIMALE SOSPETTO DI BSE**";
- il veterinario responsabile del macello provvede affinché gli animali sospetti siano mantenuti e macellati separati dagli altri e che le loro carcasse, e tutte le altre parti (sangue, visceri, pelle etc.)

restino sotto sequestro in attesa dell'esito delle analisi o siano inviate come MSR (materiale a rischio specifico). Inoltre comunica l'avvenuta macellazione dell'animale al Servizio veterinario competente per la zona di provenienza del capo;

- il veterinario responsabile del macello effettua i prelievi dell'encefalo in toto, midollo spinale, valvola ileo-cecale, 2 campioni di sangue, di cui uno con Eparina ed uno con EDTA, e li invia al laboratorio BSE dell'Istituto Zooprofilattico con il relativo verbale, redatto utilizzando il modello "*Scheda clinica per sospetto clinico al macello*" riportato in allegato alla DGR n. 15/2011;
- se l'animale sospetto muore in allevamento o deve essere sottoposto a "macellazione d'urgenza", il veterinario ufficiale ASReM effettua immediatamente il prelievo di tutto l'encefalo e lo invia al laboratorio BSE dell'Istituto Zooprofilattico; nel caso di impossibilità di prelievo dell'encefalo, si dovrà inviare al laboratorio l'intera testa dell'animale.

4.4. BLUE TONGUE

Le procedure da utilizzarsi per poter autorizzare gli impianti di macellazione devono, tra l'altro, prevedere:

- L'arrivo degli animali al macello nelle ore diurne in tempo per essere macellati in giornata; qualora gli animali dovessero soggiornare presso il macello nelle ore notturne, lo stesso impianto deve essere dotato di una struttura a prova di insetti vettori, atta a contenere gli animali. La macellazione deve comunque avvenire entro 48 ore dall'arrivo al macello;
- Relativamente all'attività di sorveglianza per la Blue Tongue, nell'unità geografica di riferimento in cui è ubicato il macello il Servizio di Sanità animale dovrà eventualmente ridistribuire i prelievi previsti sugli animali sentinella in modo tale che vi siano 2 o 3 aziende nel raggio di 4 Km dallo stesso impianto, informandone la Regione e l'Istituto Zooprofilattico per l'aggiornamento dei dati in BT-Net.

5. MACELLAZIONE FUORI REGIONE DI ANIMALI PROVENIENTI DA FOCOLAI O ZONE INFETTE

La macellazione dei bovini fuori regione viene concessa esclusivamente nel caso in cui sul territorio regionale non siano disponibili stabilimenti autorizzati in grado di garantire una macellazione in tempi rapidi con conseguente rapida estinzione del focolaio.

In particolare, il Decreto del 15 dicembre 1995, n. 592 "Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini", all'art. 8 (Provvedimenti per gli animali infetti), comma 3, cita testualmente: "*l'invio al macello dei bovini infetti deve avvenire sotto vincolo sanitario presso impianti della provincia ove ha sede il focolaio o nei macelli di altra provincia della stessa regione su autorizzazione del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente, qualora sia dimostrata l'impossibilità di procedere alla macellazione nella provincia di origine del focolaio o per problemi legati alla commercializzazione delle carni. Nei predetti impianti la macellazione deve avvenire in modo tale da garantire la sicurezza degli addetti alle operazioni i quali devono essere preventivamente informati*".

Per autorizzare la macellazione fuori regione, il Servizio Veterinario ASREM inoltra formale richiesta alla Regione Molise – Direzione generale per la Salute, Servizio di Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare, e, per suo tramite, al Servizio Veterinario della Regione e a quello della ASL competenti per il mattatoio che riceve gli animali, e al Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario – Ufficio II, utilizzando l'allegato **A** alla presente circolare, che esprime il proprio relativo parere.

Il Servizio Veterinario ASReM si impegna a garantire l'invio dei capi in vincolo sanitario su autocarro piombato. Il veterinario Ufficiale responsabile dell'allevamento sede del focolaio avrà cura di verificare l'identità dei singoli animali nella banca dati nazionale e, in allevamento, l'identità degli animali contestualmente al carico sull'automezzo e si impegna inoltre ad inoltrare, entro 15 giorni dall'invio dei capi verso il mattatoio, alla Regione ed all'Ufficio II della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, l'ordinanza di abbattimento dei capi positivi o negativi (nel caso di abbattimento totale), la copia del modello 4 per l'invio degli animali al mattatoio e la scheda rilevamento dati (indagine epidemiologica) relativa al focolaio, redatta sulla base del modello trasmesso alle Regioni dal Ministero della Salute in data 26 Marzo 2003, con nota prot. n. 608/BRTBLB/ERAD/1067.

il Responsabile dell'ufficio
Sicurezza alimentare
Francesco S. ROSSI

il Direttore del Servizio
Mauro DI MUZIO

il Responsabile dell'Ufficio
Sanità animale
Pasquale PIZZUTO

Regione Molise
Azienda Sanitaria Regionale del Molise
Servizio di Sanità animale

Alla Regione Molise
Servizio Prevenzione, Veterinaria e
Sicurezza alimentare
Ufficio di Sanità animale

E, per tramite,

Servizio Veterinario ASL competente
per il mattatoio che riceve gli animali

Alla Regione ricevente
Assessorato Sanità – Servizio
Veterinario

Al Ministero della Salute
Direzione Generale della Sanità
Animale e del Farmaco Veterinario –
Ufficio II

LORO SEDI

Prot. n. ...

Oggetto: Richiesta di nulla osta per la macellazione fuori Regione, presso il mattatoio ..., di capi infetti da

Con riferimento al focolaio di, dell'allevamento cod., di proprietà del Sig., sito nel Comune di, indirizzo, dove sono stati riscontrati numero ... (...) animali della specie positivi al test di,

CONSIDERATO CHE

sul territorio regionale non sono disponibili adeguati stabilimenti di macellazione in grado di garantire una macellazione in tempi rapidi con conseguente rapida estinzione del focolaio o la corretta valorizzazione economica della carne degli animali abbattuti, mentre lo stabilimento in cui si richiede di poter effettuare la macellazione garantisce le caratteristiche sopra evidenziate;

SI CHIEDE

di poter inviare numero ... (...) capi della specie, infetti da presso l'impianto di macellazione, sito nel Comune di, indirizzo, marchio UE di riconoscimento, per un abbattimento totale, come da parere favorevole dall'IZSAM di Teramo (prot. n. del) e dal Servizio Veterinario della Regione Molise (prot. N. del), per cui risulta competente il Servizio Veterinario di Codesta ASL, previo accordo per le vie brevi tra lo scrivente Servizio veterinario e Codesto Servizio Veterinario ASL in indirizzo, finalizzato all'organizzazione di un'adeguata macellazione differita nel rispetto della normativa vigente.

Lo scrivente Servizio Veterinario si impegna a garantire l'invio dei capi in vincolo sanitario su autocarro piombato. Il veterinario ufficiale responsabile dell'allevamento sede del focolaio avrà cura di verificare l'identità dei singoli animali infetti nella banca dati nazionale e, in allevamento, l'identità degli animali positivi contestualmente al carico sull'automezzo.

Lo scrivente Servizio si impegna inoltre ad inoltrare, entro 15 giorni dall'invio dei capi verso il mattatoio, alla Regione Molise ed all'Ufficio II della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, l'ordinanza di abbattimento dei capi positivi o negativi (nel caso di abbattimento totale), la copia del modello 4 per l'invio degli animali al mattatoio e la scheda rilevamento dati (indagine epidemiologica) relativa al focolaio, redatta sulla base del modello trasmesso alle Regioni dal Ministero della Salute in data 26 Marzo 2003, con nota prot. n. 608/BRTBLB/ERAD/1067.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Responsabile dell'U.O.C.

Dott.

(firma)